

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ADEGUATA AL
D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).
STATUTO della "FONDAZIONE PERICLE FAZZINI ETS"

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto in data 16 febbraio 2023 viene costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PERICLE FAZZINI ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Grottammare, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di attuare iniziative per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico di Pericle Fazzini nonché la gestione e la valorizzazione di organismi, attività museali e culturali dedicati all'arte.

Nello specifico la Fondazione attua iniziative per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico di Pericle Fazzini nonché per la gestione e la valorizzazione di organismi, attività museali e culturali dedicate all'arte.

La Fondazione promuove la diffusione e la conoscenza della cultura e dell'arte di Pericle Fazzini, attraverso la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, formativo, di studio, di comunicazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione promuove iniziative ed eventi di ogni forma, con particolare ma non esclusivo riferimento, alla formazione professionale e culturale della persona. Per diffondere la cultura e l'arte di Pericle Fazzini, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, in particolare dell'arte scultorea, nelle forme di opere plastiche, siano esse scolpite, plasmate, fuse o saldate, con materiali diversi, con tecniche tradizionali o innovative, anche multimediali;
- promozione ed organizzazione di opportune forme di collaborazione con Enti Pubblici e privati;
- assunzione di ogni opportuna iniziativa di carattere scientifico, amministrativo e culturale, organizzazione, manifestazioni, convegni riunioni, tavole rotonde, congressi;
- la raccolta e la sistemazione di notizie relative all'opera di Pericle

REGISTRATO
A SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
II 27/02/2023
N. 559
Serie 1T
Euro € 245,00

Fazzini e di quant'altro si ritenga opportuno alla migliore conoscenza dell'opera dell'artista;

- pubblicazioni sull'attività svolta dalla Fondazione;
- produzione di materiale video e multimediale inerenti all'opera di Pericle Fazzini e all'arte scultorea;
- produzione di materiali didattici e didamatici;
- promozione di scambi culturali e di informazione in genere, con associazioni ed enti che perseguono finalità analoghe o affini;
- promozione della migliore fruizione da parte del pubblico dell'opera di Pericle Fazzini;
- organizzazione di mostre, la gestione di un nascente museo dedicato all'artista al fine della conservazione e valorizzazione delle opere di Pericle Fazzini;
- indire concorsi e premi culturali, intitolati alla memoria di Pericle Fazzini, a carattere nazionale ed internazionale, per la scultura ed il disegno a favore di giovani artisti;
- istituire borse di studi a favore di studenti per la scultura e il disegno;
- composizione e/o stampa, e/o edizione in qualsivoglia lingua, o distribuzione, e/o commercio, e/o importazione, e/o esportazione di riviste, bollettini di informazione, opuscoli, cataloghi, libri, dispense, prodotti fotografici o simili di qualsivoglia periodicità e contenuto, con esclusione della stampa quotidiana e/o soggetta ad autorizzazioni di legge;
- commercializzazione, nei limiti di cui Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e s.m.i. - anche con propri marchi e brevetti - di magliette, borse, foto, calcomanie, film, souvenir e quant'altro risultasse necessario per promuovere le attività istituzionali della Fondazione.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dai fondi raccolti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel proseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostruzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

La fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno,

anche nei casi di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Partecipanti della Fondazione

I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- partecipanti originari/Partecipanti fondatori;
- partecipanti successivi.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Sono Partecipanti Originari i fondatori.

Possono divenire Partecipanti Successivi, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante Successivo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante Successivo è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 9

Recesso ed esclusione

I partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti esclusi possono chiedere che sulla esclusione si pronunci il Consiglio di Indirizzo.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.
- Comitato scientifico.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 11

Consiglio d'indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Partecipanti Originari.

La qualifica di Partecipanti Originari o fondatori è a vita, salvo rinuncia espressa, ciascun Partecipante Originario o Fondatore potrà designare, comunicandolo alla Fondazione per iscritto o esprimendolo per via testamentaria, persona o ente che, potrà succedergli nella qualifica con diritti e oneri. Inoltre se di comune accordo i Partecipanti Originari o fondatori possono nominare a loro scelta una persona o ente che potrà affiancarli con gli stessi diritti e oneri.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo all'erogazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

In mancanza dell'assemblea dei Partecipanti, spetta al Consiglio di

Indirizzo anche la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, con determinazione del relativo compenso e la nomina di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante Originario ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti

Qualora siano ammessi Partecipanti Successivi, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi in cui deve nominare i membri degli organi sociali di sua competenza e quando ne sia richiesto da un decimo dei Partecipanti, con mezzi che garantiscano la prova della avvenuta ricezione.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati 2 (due) dall'Assemblea dei Partecipanti e i restanti dal Consiglio di Indirizzo, fermo restando che in mancanza di Partecipanti Successivi i Consiglieri saranno tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3(tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato deceduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 17

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo steso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Revisione Legale dei Conti

L'assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, il Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere monitorato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione;

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

Comitato scientifico

Il Consiglio di Indirizzo potrà nominare il Comitato scientifico che sarà composto da 3(tre) a 9 (nove).

I componenti del Consiglio scientifico saranno scelti tra eminenti personalità del mondo delle arti.

Articolo 20

Modalità di riunioni collegiali

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente gli eventuali della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo

ove è presente il soggetto verbalizzante.
Tutti gli organi collegiali si possono riunire in forma totalitaria.

Articolo 21

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.ti: MERLINI GIUSEPPE - BUZZANCA EMANUELE - JESSICA
FIORE - ANTONELLA RENZI - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico

(Art. 22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n. 82 e art. 68-ter, legge

16.2.1913 n. 89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Maria Elisa D'Andrea, Notaio in San Benedetto del Tronto, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20.07.2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

San Benedetto del Tronto, via E. Toti n. 40, 28 febbraio 2023

File firmato digitalmente dalla Dott.ssa D'Andrea Maria Elisa, Notaio